



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.11.2007
COM(2007) 688 definitivo

2007/0240 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia scadrà il 31 dicembre 2007. La proposta prevede una proroga di un anno dell'attuale accordo tessili fino al 31 dicembre 2008 con moderati adattamenti di taluni limiti quantitativi. Nel quadro fornito dalle direttive di negoziato, per ragioni di economia amministrativa la Commissione ha proposto alla Bielorussia di estendere l'accordo per due anni. La Bielorussia però non ha accettato di procedere a un'estensione che vada oltre il 2008.

- **Contesto generale**

Finora l'accordo bilaterale che regola il commercio di prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, siglato il 1° aprile 1993, non è stato né firmato né ratificato dalla Bielorussia. Esso è stato però applicato *de facto* in maniera continua dal 1993 ed è stato modificato in diverse occasioni. La versione attuale dell'accordo comprende impegni tariffari da parte della Repubblica di Bielorussia (con tariffe molto simili a quelle dell'UE) e una clausola di reintroduzione delle restrizioni quantitative (*snapback clause*) in caso di mancato rispetto di tali livelli tariffari. Le restrizioni quantitative sono utilizzate per 34 categorie tessili e di abbigliamento.

In assenza di tale accordo, la Repubblica di Bielorussia potrebbe aumentare i dazi all'importazione e introdurre altre restrizioni a scapito delle esportazioni dell'UE.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

GU L 123 del 17.5.1994, pag. 1, GU L 94 del 26.4.1995, pag. 44, GU L 81 del 30.3.1996, GU L 336 del 29.12.1999, pag. 26, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 150, GU L 72 del 18.3.2005, pag. 18, GU L 345 del 28.12.2005, pag. 21, GU L 384 del 29.12.2006, pag. 98.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Vista la situazione politica della Bielorussia, la modifica proposta mantiene il regime restrittivo degli anni precedenti. Nel 2008, la Bielorussia sarà uno dei pochissimi paesi soggetti a contingenti per i prodotti tessili da parte dell'UE.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente decisione prevede la firma e l'applicazione temporanea di un accordo commerciale internazionale che modifica un accordo che altrimenti sarebbe scaduto. Non è necessaria una consultazione formale.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

L'impatto è stato valutato durante i negoziati dell'accordo internazionale.

Di conseguenza non è stato necessario procedere ad una valutazione d'impatto della misura in oggetto.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta prevede una proroga al 31 dicembre 2008 dell'attuale accordo sui prodotti tessili.

Non sono previsti rischi o effetti negativi particolari per i paesi in via di sviluppo.

- **Base giuridica**

Articolo 133 del trattato che istituisce la CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione.

La conferma della pratica seguita negli anni precedenti sembra il modo più efficiente di rivedere e mantenere le misure applicabili al commercio di prodotti tessili con la Bielorussia.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo bilaterale che proroga di un anno l'attuale accordo e relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.
- (2) È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2008, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.
- (3) L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 1° aprile 1993 e modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere firmato il 27 ottobre 2006.

Articolo 2

Ferma restando la reciprocità, l'accordo sarà applicato in via provvisoria, in attesa della sua conclusione formale, a partire dal 1° gennaio 2008.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

1. Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4 del paragrafo 2 dell'accordo allegato, i contingenti per il 2008 sono ridotti ai livelli applicabili per il 2007.
2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi¹.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2007 del Consiglio, del 22 gennaio 2007 (GU L 18 del 25.1.2007, pag. 1) e rettifica (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 23).

ALLEGATO

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor Ambasciatore,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere firmato il 27 ottobre 2006 (in appresso denominato "l'accordo").
2. Dato che l'accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008”.
 - 2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previa operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall'appendice 2 della presente lettera.
 - 2.4. I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.
3. Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell'OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all'OMC.
5. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Appendice 1

“Allegato II

Bielorussia	Categoria	Unità	Contingente dal 1° gennaio 2008
Gruppo IA	1	Tonnellate	1 586
	2	Tonnellate	7 307
	3	Tonnellate	242
Gruppo IB	4	M pezzi	1 839
	5	M pezzi	1 105
	6	M pezzi	1 705
	7	M pezzi	1 377
	8	M pezzi	1 160
Gruppo IIA	9	Tonnellate	363
	20	Tonnellate	329
	22	Tonnellate	524
	23	Tonnellate	255
	39	Tonnellate	241
Gruppo IIB	12	M paia	5 959
	13	M pezzi	2 651
	15	M pezzi	1 726
	16	M pezzi	186
	21	M pezzi	930
	24	M pezzi	844
	26/27	M pezzi	1 117
	29	M pezzi	468
	73	M pezzi	329
	83	Tonnellate	184
Gruppo IIIA	33	Tonnellate	387
	36	Tonnellate	1 312
	37	Tonnellate	463
	50	Tonnellate	207
Gruppo IIIB	67	Tonnellate	359
	74	M pezzi	377
	90	Tonnellate	208
Gruppo IV	115	Tonnellate	322
	117	Tonnellate	2 543
	118	Tonnellate	471

M pezzi: migliaia di pezzi

Appendice 2

Allegato al protocollo C

Categoria	Unità	A partire dal 1° gennaio 2008
4	1 000 pezzi	6 190
5	1 000 pezzi	8 628
6	1 000 pezzi	11 508
7	1 000 pezzi	8 638
8	1 000 pezzi	2 941
12	1 000 pezzi	5 815
13	1 000 pezzi	911
15	1 000 pezzi	5 044
16	1 000 pezzi	1 027
21	1 000 pezzi	3 356
24	1 000 pezzi	864
26/27	1 000 pezzi	4 206
29	1 000 pezzi	1 705
73	1 000 pezzi	6 535
83	tonnellate	868
74	1 000 pezzi	1 140

Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia

Signor Ambasciatore,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del così redatta:

“ Signor Ambasciatore

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere firmato il 27 ottobre 2006 (in appresso denominato “l'accordo”).
2. Dato che l'accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008”.
 - 2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall'appendice 2 della presente lettera.
 - 2.4. I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.
3. Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell'OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all'OMC.
5. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.”

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia